



CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

D.M. 16 ottobre 1940 N. 5805

**REGOLAMENTO DEL CATASTO E PER LA
RISCOSSIONE DEI CANONI IRRIGUI**

Approvato con Delibera n. 26 Assemblea delegati 28.05.2018

REGOLAMENTO DEL CATASTO E PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI IRRIGUI

Approvato con Delibera n. 26 Assemblea delegati 28.05.2018

Con riferimento agli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto del Consorzio dei Canali del Canavese nella sezione CATASTO e in particolare all'articolo 13 che richiama uno specifico regolamento per la formazione e conservazione del Catasto e la gestione dei reclami si procede a definire il seguente regolamento.

Art. 1- IL CATASTO IRRIGUO CONSORTILE

Costituiscono il catasto irriguo consortile:

- a. gli appezzamenti censiti al Catasto Terreni, irrigati e potenzialmente irrigabili con le acque scorrenti nella rete di distribuzione irrigua (canali principali e fossi irrigatori) gestita dal Consorzio cioè in possesso della caratteristica di "irrigabilità" come definita al successivo art. 2;
- b. gli appezzamenti censiti al Catasto Fabbricati che presentino comunque caratteristiche di "irrigabilità" come definite al successivo art. 2.

Il Catasto Irriguo Consortile aggiornato è disponibile presso la sede del Consorzio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento della bollettazione.

I soggetti passivi del canone irriguo, cioè i proprietari o usufruttuari, ciascuno per la propria quota come risultante nei pubblici registri immobiliari, degli appezzamenti iscritti nel catasto irriguo consortile possono procedere a richiedere le necessarie variazioni **secondo quanto stabilito dall'art 3**, di tipo oggettivo – connesse alle caratteristiche dell'appezzamento – e/o di tipo soggettivo – connesse alla proprietà e/o titolarità del diritto di usufrutto sul medesimo.

Art. 2- IRRIGABILITA'

E' irrigato e o potenzialmente irrigabile un appezzamento iscritto al Catasto Irriguo Consortile:

- a. attraversato dalla rete di distribuzione irrigua (canali principali e fossi irrigatori) gestita dal Consorzio e quindi potenzialmente irrigabile dalle acque scorrenti nella medesima;

- b. posto ad una distanza, dalla rete di distribuzione irrigua di cui al punto precedente, non superiore a 50 mt e a condizione che sia possibile l'attingimento;
- c. che, nel caso sia iscritto al Catasto Fabbricati, abbia comunque mantenuto delle aree verdi potenzialmente irrigabili con le acque scorrenti nella rete di distribuzione irrigua gestita dal Consorzio;
- d. condotto con una qualità colturale che richieda l'esercizio della pratica irrigatoria.

A chiarimento del punto d. si specifica che mantengono le caratteristiche di irrigabilità tutti quei terreni che risultano catastalmente classificati a destinazione agricola.

Art. 3- RICHIESTE DI ISCRIZIONE O VARIAZIONE NEL CATASTO IRRIGUO CONSORZIALE

Eventuali richieste di iscrizione o variazione nel Catasto Consortile devono essere presentate al Consorzio entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente alla bollettazione dal proprietario compilando appositi moduli disponibili al Consorzio integrati con opportuna documentazione. Le variazioni effettuate dopo il 31 dicembre manterranno attivo e invariato il pagamento del ruolo nell'anno in corso.

La valutazione dell'esistenza del requisito di irrigabilità potrà essere condotta dal Consorzio, sulla base di elementi oggettivi e dimostrabili in relazione a ciascuno specifico caso, ai fini dell'accettazione di iscrizione/variazione del terreno nel Catasto Irriguo Consortile.

Qualora la richiesta di cancellazione dal catasto irriguo consortile, ai sensi del precedente comma si riveli manifestamente infondata per carenza dei presupposti che la legittimerebbero, per mancato riscontro delle predette condizioni a seguito di accertamento da parte degli uffici consortili, sarà dovuto dal richiedente un importo di euro 50,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per l'attività di istruttoria e verifica.

Art. 4- DEBITORI DEL CANONE DI IRRIGAZIONE

Il canone di irrigazione è dovuto da chi risulti, al 31/12 dell'anno precedente al canone, proprietario o usufruttuario di terreni iscritti o iscrivibili nel Catasto Irriguo Consortile, ciascuno per la propria quota come risultante dai pubblici registri immobiliari.

E' inoltre ammesso, su specifica richiesta firmata da proprietario e affittuario, l'addebito diretto del canone e il pagamento diretto da parte dell'affittuario in luogo del proprietario, che rimane comunque solidalmente obbligato verso il Consorzio.

Con riferimento all'Art 69 dello Statuto, il nuovo proprietario, subentrando nei diritti ed obblighi derivanti dal vincolo consorziale, sarà tenuto al pagamento di ogni contribuzione rimasta insoluta a meno di accordi differenti con il precedente proprietario (avente diritto).

Art. 5- TARIFFE

Le tariffe del canone irriguo sono soggette a revisione annuale ed approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio e successivamente ratificate con l'approvazione del bilancio di previsione del Consorzio in Assemblea dei Delegati.

La determinazione delle tariffe del canone irriguo avverrà sulla base di criteri oggettivi finalizzati alla definizione dei costi consortili imputabili.

Art. 6- MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI IRRIGAZIONE

Il canone di irrigazione verrà riscosso con unica rata, nella data stabilita di anno in anno dal Cda e ratificato dall'Assemblea dei Delegati.

Potranno essere prese in considerazione soluzioni alternative su richiesta dei singoli consorziati.

I pagamenti dovranno essere eseguiti utilizzando gli appositi bollettini postali che verranno tempestivamente inviati dal Consorzio ai soggetti debitori, a titolo di invito al pagamento spontaneo, mediante posta ordinaria oppure tramite bonifico bancario utilizzando l'IBAN che è indicato sulle informazioni riportate sul retro della lettera di accompagnamento inviata dal Consorzio.

Il mancato versamento del canone di irrigazione entro la scadenza prefissata comporta l'invio di un sollecito bonario tramite posta ordinaria.

Nel caso di mancato pagamento nei termini previsti si provvederà ad applicare un recupero spese, a scaglioni, secondo le modalità previste nella delibera del C.d.A. numero 88 del 07/08/2012.

Il mancato versamento del canone, alla scadenza riportata nel secondo avviso di pagamento, comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva, con conseguente addebito delle spese legali e degli interessi connessi.

Art. 7- RICHIESTE DI RINUNCIA DI ISCRIZIONE AL CATASTO IRRIGUO CONSORTILE

La richiesta di rinuncia non potrà essere accettata se il terreno ricade nelle condizioni di irrigabilità di cui all'Articolo 2.

Verrà valutata la possibilità di rinuncia nel caso in cui il costo per rendere il terreno irrigabile sia superiore all'incasso del ruolo nei due anni successivi. Le rinunce devono essere ratificate con delibera di C.d.A. su proposta del distretto.

Assumono altresì la qualifica di utenti con i relativi obblighi – nonostante qualunque patto in contrario - tutti coloro che per successione, per acquisto e per qualsiasi altro titolo idoneo a trasferire la proprietà, diventano proprietari dei terreni iscritti al catasto irriguo consortile.